



MINISTERO  
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE

DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA  
E FEDERALISMO FISCALE  
UFFICIO XII

Roma,

3 DIC. 2013

PROT. N. 27156

Al Comune di CUNEO  
Settore Ragioneria e Tributi  
Via Roma, 28  
12100 - CUNEO

(Rif. prot. 44915/2013 dell'8 agosto 2013)

OGGETTO: Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES). Determinazione tariffe. Quesito.

Con la nota in riferimento, si chiedono chiarimenti in ordine all'applicazione del tributo in oggetto, disciplinato dall'art. 14, del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

In particolare, si chiede conferma della correttezza della classificazione nella categoria 25 della tabella 3a dell'Allegato 1 al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, relativa a "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari" dell'attività dei panificatori, che svolgono nei propri locali attività di produzione e di commercio di pane e beni correlati.

Si chiede, inoltre, di sapere quali attività possano essere inserite nella categoria 21 relativa ad "attività artigianali di beni specifici" e se tra tali attività possano rientrare anche quelle che producono generi alimentari.

Al riguardo, si ritiene opportuno richiamare il contenuto dell'art. 19 del "Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)", pubblicato sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze, che riguarda proprio la classificazione delle utenze non domestiche.

In merito a tale articolo è stato chiarito che l'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'Allegato B dello stesso Regolamento è effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, relative all'attività

principale o a eventuali attività secondarie, con prevalenza, in ogni caso, dell'attività effettivamente svolta rispetto al dato formale.

In mancanza di un specifica categoria di riferimento, è stato precisato che si deve avere riguardo alla categoria di attività più simile sotto il profilo della destinazione d'uso e dell'attitudine a produrre rifiuti.

Nello stesso articolo è richiamato il principio dell'unicità della tariffa applicabile all'intero compendio, principio che si ritiene possa essere temperato attraverso l'applicazione facoltativa di una pluralità di tariffe, corrispondenti alla specifica tipologia d'uso delle superfici con un'autonoma e distinta utilizzazione, purché le stesse presentino un minimo di estensione.

Al riguardo, si ritiene che, nel caso in cui si consideri un'attività artigianale diretta alla produzione di beni specifici, sia di tipo alimentare - come ad esempio panetteria, pasticceria, gelateria e simili con laboratori - sia di diverso tipo, la categoria da utilizzare è senz'altro la categoria 21 relativa ad "attività artigianali di beni specifici".

Ove, invece, l'attività svolta sia essenzialmente diretta alla vendita al dettaglio, è altrettanto pacifico l'inserimento della stessa nella categoria 24 relativa a "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari".

Nella fattispecie considerata nel quesito, le attività di produzione e di commercio di pane e beni correlati non sono scindibili, per cui se le superfici sulle quali dette attività sono svolte fanno parte di un unico compendio funzionalmente unitario, le stesse devono essere assoggettate ad un'unica tariffa.

Poiché la determinazione della tariffa è correlata alla scelta della categoria, in tale ipotesi, se non soccorre la classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT, si ritiene che si possa far ricorso ad un criterio di prevalenza e, pertanto, nel caso in cui l'attività di produzione abbia carattere prevalente - anche in ordine alle superfici occupate - rispetto a quella di vendita di prodotti di panetteria, si potrà privilegiare la categoria relativa alle "Attività artigianali di beni specifici", tra le quali possono rientrare anche quelle dirette alla produzione di generi alimentari.

In caso contrario, si ritiene che l'attività dei panificatori possa essere inserita nella categoria 24 relativa a "Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari".

E', altresì, opportuno evidenziare quanto già chiarito nel citato "Prototipo di Regolamento", ossia che l'elencazione contenuta nel D.P.R. n. 158 del 1999 è integrabile o modificabile dal regolamento comunale, come si evince dall'art. 14, comma 22, del D.L. n. 201 del 2011, il quale prevede che il consiglio comunale determina la disciplina per l'applicazione del

tributo, concernente, tra l'altro, la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti.

Si richiamano, infine, le *"Ipotesi di revisione del prelievo sugli immobili"* del 7 agosto 2013, pubblicate sul sito del MEF, che, a tale riguardo, hanno chiarito che *"La rigidità del sistema di determinazione delle tariffe TARES relativa al servizio rifiuti derivante dall'applicazione dei criteri del D.P.R. n. 158 del 1999, è, tuttavia, mitigata dalla previsione recata dal comma 22 dell'art. 14 del D. L. n. 201 del 2011 che consente di stabilire con il regolamento comunale di disciplina della TARES anche voci di categoria diverse da quelle fissate nel citato D.P.R. n. 158 del 1999, nonché sottocategorie, con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti. Nell'ambito di tale manovra rientra anche quella diretta all'individuazione dei coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti diversi da quelli previsti nelle tabelle dell'Allegato 1 al richiamato D.P.R. n. 158 del 1999"*.

La norma consente, dunque, ai comuni di prevedere categorie o sottocategorie che risultano più rispondenti a tipologie di attività non espressamente contemplate dalla tabella 3a dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 e rispetto alle quali sono già fissati i coefficienti potenziali di produzione dei rifiuti.

Tuttavia, si deve richiamare l'attenzione sulla circostanza che l'individuazione di una nuova categoria comporta anche la determinazione di *"coefficienti potenziali di produzione"* che tengano conto della quantità di rifiuto connessa alla nuova tipologia di attività. La scelta dei valori dei coefficienti deve essere, cioè, sorretta da un'adeguata motivazione, basata su specifiche indagini volte a rilevare l'attitudine media ordinaria a produrre rifiuti delle particolari categorie di utenza ubicate sul territorio e che giustificano una scelta diversa da quella emergente dalle tabelle dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999.

Il Direttore  
Paolo Puglisi



